



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel.
- dr. Oronzo Putignano consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 607/2020 R.G., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2469/2019 pubblicata il 28.10.2019

TRA

██████████ (Prof. Avv.to ██████████)

(APPELLANTE)

CONTRO

██████████ in persona del legale rappresentante p.t. (avv. ti ██████████
██████████)

(APPELLATO)

All'udienza del 05.07.2022 la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.07.2013 e notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 16.12.2013, la ██████████ S.n.c. introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione nel procedimento esecutivo RGE 1636/2013 - avviato da ██████████ nei confronti di ██████████ in forza della sentenza n. 128/2012 della Corte di Appello di Bari, per il rilascio degli immobili siti in Vieste, alla ██████████ n. 23-2 . Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'inammissibilità e/o comunque improcedibilità nei confronti di esso opponente dell'esecuzione avviata; l'inefficacia e/o comunque l'improduttività di effetti, nei confronti della medesima, dell'atto di precetto notificato il 21 febbraio 2013 e del preavviso di rilascio notificato



il 7 marzo 2013 nonché di tutti gli eventuali atti consequenziali e successivi, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Va premesso che l'azione esecutiva di rilascio intrapresa da [REDACTED] si fonda sulle statuizioni della sentenza n. 128/2012 della Corte di Appello di Bari (confermata, come dedotto dall'opposta, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4848/2017), con cui è stato dichiarato erede universale della defunta [REDACTED] il sig. [REDACTED] (deceduto nel corso di quel giudizio) ed è stata altresì dichiarata opponibile a [REDACTED] la donazione eseguita dal predetto [REDACTED] in favore della creditrice procedente [REDACTED]

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda di merito in quanto tardivamente ed irritualmente introdotta e, in subordine, il rigetto dell'opposizione nel merito

Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2469/2019, pubblicata il 28.10.2019, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità della procedura esecutiva nonché dei relativi atti esecutivi intrapresi da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] e condannava la parte opposta al pagamento delle spese di lite.

Riteneva la tempestività del giudizio di merito - instaurato nelle forme del rito locatizio - sull'assunto che l'opposizione verteva sull'accertamento dell'esistenza e dell'opponibilità al creditore procedente di un contratto di locazione avente ad oggetto i locali di cui si chiedeva il rilascio in sede esecutiva, sicché, alla luce della domanda proposta, corretta risultava la scelta del rito locatizio ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.

Argomentava la fondatezza dell'opposizione avendo l'opponente dedotto e provato l'esistenza di un diritto personale di godimento sugli immobili per cui è causa, detenuti in forza del contratto di locazione stipulato in data 1.12.1996 e regolarmente registrato con il locatore [REDACTED] (cui era poi succeduto nel contratto, nella medesima qualità, [REDACTED] tale rapporto locatizio, in assenza di disdetta, si era rinnovato tacitamente sino alla data del 30.11.2014.

Rilevava, pertanto, l'autonomia e la prevalenza di tale titolo (contratto di locazione) rispetto a quello reso *inter alios* e azionato in sede esecutiva da [REDACTED] (sentenza della Corte di Appello di Bari n. 128/2012), con la conseguenza che la procedura esecutiva non poteva pregiudicare la condizione di detentore dei beni della società [REDACTED]

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello [REDACTED] deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione proposto dalla [REDACTED] per essere stato tardivamente ed irritualmente introdotto con il rito locatizio, anziché con il rito ordinario, e per essere stato introdotto con ricorso ex art. 615, co. 2 e 616 c.p.c. in luogo



dell'opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, co.1, c.p.c.; nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] per aver compiutamente accertato il Tribunale di Foggia - in funzione di G.E. - in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, che il titolo dedotto in opposizione dal conduttore [REDACTED] [REDACTED] non aveva portata autonoma rispetto a quello azionato *in executivis* da [REDACTED] [REDACTED]

Instava, pertanto, per l'integrale riforma della sentenza impugnata con condanna della società [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Si costituiva la [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] S.n.c. concludendo per il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.

L'appello è fondato.

Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto l'opposizione, proposta dalla gruppo [REDACTED] [REDACTED] snc ai sensi degli artt. 616 e 447 cpc., all'esecuzione avviata da [REDACTED] [REDACTED] in forza della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 128/2012.

Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (Cass. sez. 3 -, **Sentenza n. 29850 del 20/11/2018**).

Spiega il Supremo Collegio nella motivazione che scopo dell'esecuzione in forma specifica è quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto, nell'ipotesi, nel possesso o nella detenzione della cosa.

Quanto sopra spiega perché (Cass., 02/12/2016, n. 24637, Cass., 04/03/2003, n. 3183) l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita. La statuizione, dunque, non può essere contrastata, ed elusa, opponendo un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione, diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale, mentre il possessore o detentore, qualora ritenga lesi i suoi diritti dal provvedimento di rilascio, può provvedere alla loro tutela mediante l'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., salva sempre un'autonoma azione di accertamento.



La Corte di legittimità ha, altresì, escluso la possibilità di una riqualificazione delle due azioni attese le diversità di tipo strutturale e funzionale: sia per la competenza (l'una da proporsi dinanzi al giudice dell'esecuzione, l'altra dinanzi al giudice che ha emesso l'arresto pregiudicante) sia per le decisive differenze di "causa petendi" e "petitum" (Cass., n. 7041 del 2017, cit., pag. 12, ultimo capoverso).

Orbene, nel caso di specie, la società [REDACTED] snc ha dedotto di occupare l'immobile oggetto di rilascio in forza di regolare contratto di locazione stipulato, in data 1.12.1996 con [REDACTED]

Ha, dunque, opposto il contratto di locazione stipulato dalla società [REDACTED] con il predetto [REDACTED] (a cui era succeduto nel contratto, quale locatore, [REDACTED] quale titolo di godimento autonomo degli immobili deducendo l'inopponibilità del titolo giudiziale azionato.

In applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata avrebbe dovuto azionare il rimedio dell'opposizione di terzo ex art. 404 cpc atteso che l'opposizione esecutiva ex art. 616 cpc, in concreto proposta, ha ad oggetto una criticità riferibile alla pronuncia azionata.

L'appello va, pertanto, accolto.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, non v'è motivo di discostarsi dal principio di soccombenza con la conseguenza che le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato e liquidate in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e succ. integr., tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi).

PQM

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2469/2019, pubblicata il 28.10.2019, così provvede:

- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla [REDACTED] s.n.c.;
- condanna la [REDACTED] s.n.c., in personale del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del primo e del presente grado che liquida rispettivamente in € 2.768,00 e € 3.308,00 oltre accessori come per legge e rimborso spese forfettarie 15%.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del 15.11.2022

Il Presidente
dr. Maria Mitola

Il Consigliere est.
dr. Alessandra Piliago

